

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 960} —

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUTTI

Istituzione del consorzio del Lario
e disciplina dei rapporti con il consorzio dell'Adda

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di costituire in consorzio obbligatorio i cinquanta comuni rivieraschi del Lario è giustificata, anzi imposta, da importanti motivi:

a) il Lario costituisce una risorsa idrica sulla quale si regge un'importante parte dell'economia lombarda. Infatti, tramite il suo emissario, fiume Adda, soddisfa il fabbisogno degli utenti idroelettrici e precisamente:

società Selm: per le centrali di Calusco, Paderno, Cornate;

ENEL: per la centrale di Trezze;

società Italcementi: per la centrale di Vaprio;

società Leglertex: per la centrale di Crespi d'Adda;

società linificio e canapificio nazionale: per le centrali di Fara e Cassano;

b) soddisfa, inoltre, il fabbisogno degli utenti irrigui, facenti parte di otto consorzi irrigui, e precisamente:

consorzio Villoresi: per il canale Martesana;

consorzio della Roggia Vailata;

consorzio del canale Retorto;

comune di Rivolta d'Adda: per la regione rivoltana;

consorzio di Muzza;

consorzio irrigazioni cremonesi: per il canale Marzano o Vacchelli;

consorzio della media pianura bergamasca e dell'isola;

società La Zerbaglia;

c) per il soddisfacimento di tali esigenze è stato creato il consorzio dell'Adda. Esso ha il compito di manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. E a ciò provvede mediante la regolazione (regimazione) del lago tra i livelli di centimetri -50 e +120 sullo zero dell'idrometro del fortilizio.

Tale regimazione, indispensabile per il corretto esercizio, avviene mediante

doppio invaso e doppio svaso annuale: il che comporta rilevanti problemi per i comuni rivieraschi; problemi che sono rappresentati da:

danni per esondazioni periodiche;

danni per fenomeni di subsidenza;

danni per il crollo di muri d'argine (delle rive, di porticcioli, di darsene, eccetera);

danni per affioramento e deterioramento di fognature nei periodi di magra;

danni diretti per allagamenti di proprietà edilizie e di manufatti stradali;

danni indiretti per interruzione del traffico stradale, e conseguenti ostacoli allo svolgimento delle attività economiche.

Appare evidente che la regimazione del lago rappresenta, da un lato, l'aspetto necessario ed utile al consorzio dell'Adda per la tutela e la promozione degli interessi dei suoi utenti, dall'altro è, invece, fonte costante di danni diretti ed indiretti per i territori rivieraschi del Lario. Tali danni sono stati, sino ad oggi, o sopportati dai comuni stessi o dai privati; solo ultimamente sono stati parzialmente indennizzati dallo Stato.

Tutto ciò non corrisponde a criteri di giustizia: neppure, se ben si riflette, sotto l'aspetto di accollare allo Stato oneri ed incombenze spettanti alla sfera dell'economia privata.

Soccorre, in proposito, l'articolo 6 del disciplinare degli obblighi e condizioni della concessione, protocollo numero 2309, al consorzio dell'Adda con il quale si stabiliscono disposizioni sulla concessione fatta con salvezza dei diritti dei terzi; il consorzio dovrà rispondere di ogni danno che possa derivare ai terzi per effetto della concessione, anche durante l'esercizio.

Soccorrono, inoltre, quale legittimazione dell'istituendo consorzio del Lario, i seguenti principi sanciti dalla Costituzione:

l'articolo 2, laddove stabilisce che la Repubblica richiede l'adempimento di do-

veri inderogabili di solidarietà (...) economica e sociale. Cosicché, a fronte dei rilevanti benefici tratti dal consorzio dell'Adda a favore dei suoi utenti, giustizia vuole che i comuni lariani traggano un equo ristoro per i danni (occasionalmente o permanenti) che a loro derivano per effetto della regimazione del lago;

l'articolo 9, secondo comma, che tutela il paesaggio;

l'articolo 41, per il quale l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno; e perché l'attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali;

l'articolo 44, per cui la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane (ed è da rilevare che alcuni comuni lariani comprendono anche vaste zone improduttive di montagna).

Soccorre, ovviamente, la convinzione della collettività (i «laghee» sono oltre 240.000) che la soluzione proposta sia «equa e ragionevole».

I succitati principi giustificano, pertanto, la creazione del consorzio del Lario, il quale, attraverso l'imposizione di un sovracanoone per l'uso dell'acqua a scopo idroelettrico o irriguo, deve poter beneficiare annualmente di fondi da utilizzare per:

il risarcimento dei danni sopra richiamati;

le innovazioni che si possono rendere utili o necessarie per l'efficace difesa delle rive lariane, e per il loro miglioramento sotto l'aspetto statico e della tutela paesaggistico-ambientale;

la depurazione delle acque a seguito di inquinamento da immissioni industriali e domestiche.

Va infine tenuto presente che diversi comuni, specie dell'alto Lario, sono considerati ad economia depressa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, il comprensorio dei comuni rivieraschi del Lario, comprendente i comuni di: Como, Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio, Laglio, Brienno, Argegno, Colonno, Sala, Ossucio, Lenno, Mezzegra, Tramezzo, Griante, Menaggio, S. Abbondio, S. Maria Rezzonico, Crema, Pianello Lario, Musso, Dongo, Consiglio di Rumo, Gravedona, Domaso, Vercana, Trezzone, Montemezzo, Gera Lario, Sorico, Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello Lario, Abbadia Lariana, Lecco, Malgrate, Valmadrera, Valbrona, Oliveto Lario, Bellagio, Lezzeno, Nesso, Pognana, Faggeto Lario, Torno, Blevio.

2. I comuni di cui al comma 1 sono costituiti in consorzio obbligatorio interprovinciale tra le province di Como e Lecco e denominato consorzio del Lario.

3. Al consorzio del Lario si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni del consorzio del Lario, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il consorzio dell'Adda è soggetto al pagamento a favore del consorzio del Lario:

a) di un sovracanone annuo di lire 15.940 per ogni chilowatt/ora di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione alle varie utenze dell'Adda sublacuale e indicate nella tabella A, parte I, annessa alla presente legge;

b) di un sovracanone annuo di lire 5 per ogni metro cubo di acqua utilizzata dalle utenze irrigue consociate indicate nella tabella A, parte II, annessa alla presente legge.

6. Il pagamento del sovracanone di cui al comma 5 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'atto della decorrenza del sovracanone cessano gli obblighi di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

7. Il riparto dei sovracanoni di cui al comma 5 è stabilito annualmente dal consorzio del Lario, secondo la esigenza delle singole zone ed i danni da esse subiti, in relazione alla regimazione del lago, nonché per la realizzazione delle opere di sistemazione delle rive e dei relativi manufatti ivi esistenti, per i quali occorrono manutenzione ordinaria e straordinaria, per le innovazioni rese necessarie o reputate utili al fine del migliore uso delle rive stesse, per la tutela da eventuali danni, nonché per le opere di depurazione delle acque.

8. Il consorzio del Lario predispone annualmente il programma degli interventi previsti dalla legge e lo sottopone all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

TABELLA A
(v. art. 1, comma 5)

PARTE I

società Selm: per le centrali di Calusco, Paderno, Cornate;
ENEL: per la centrale di Trezze;
società Italcementi: per la centrale di Vaprio;
società Leglertex: per la centrale di Crespi d'Adda;
società Linificio e Canapificio nazionale: per le centrali di Fara
e Cassano;

PARTE II

consorzio Villoresi: per il canale Martesana;
consorzio della Roggia Vailata;
consorzio del canale Retorto;
comune di Rivolta d'Adda: per la regione rivoltana;
consorzio di Muzza;
consorzio irrigazioni cremonesi: per il canale Marzano o
Vacchelli;
consorzio della media pianura bergamasca e dell'isola;
società La Zerbaglia.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0003080